



**AFFIDAMENTO, PER UNA DURATA DI ANNI DUE, DELL'ATTIVITÀ DI PEREQUAZIONE CATASTALE
RELATIVA A PARTICOLARI CATEGORIE DI IMMOBILI NONCHE' DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA
FINALIZZATA ALLE SEGNALAZIONI QUALIFICATE DA INVIARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
NELL'AMBITO DELLA COMPARTICIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI**

(RISERVATO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 112 DEL D.LGS. N. 50/2016)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

Il Comune ha disposto l'affidamento dei servizi di perequazione catastale relativa a particolari categorie di immobili nonché dell'attività istruttoria finalizzata alle segnalazioni qualificate da inviare all'Agenzia delle entrate nell'ambito della compartecipazione all'accertamento dei tributi erariali.

Art.2. Valore dell'appalto

Il valore stimato dell'appalto posto a base di gara è pari ad Euro.135.666,67, iva esclusa, come indicato dettagliatamente al successivo articolo 3 del presente capitolato.

Non sono previsti rischi interferenziali di cui al D.Lgs. 81/2008 in quanto trattasi di attività intellettuale (art. 26, comma 3 bis).

Al sensi dell'art. 35 comma 4 , del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore complessivo dell'appalto inclusa l'opzione di rinnovo contrattuale è stimato in presunti € 200.000,00 oltre IVA.

Art. 3. Durata dell'appalto

Il presente affidamento avrà la durata di anni 2 (due) dalla stipula del contratto o dalla data del verbale di avvio di esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore, con la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.

Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP, ed inviato via Posta Elettronica Certificata PEC all'Appaltatore, non viene restituito entro 3 (tre) giorni via PEC, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. E' prevista la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di anni 1(uno).

Art. 4. Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 8.

Art. 5. Corrispettivi e importo a base d'asta

L'importo complessivo del servizio è fissato presuntivamente in € **135.3.333,34** (IVA esclusa) pari alle seguenti percentuali di aggio posto a base di gara:

SERVIZIO	INTROITO PRESUNTO	AGGIO/corrispettivo Posto a base di gara	VALORE APPALTO
Attività di perequazione catastale: quota variabile	140.000,00	30%	42.000,00
Attività finalizzata all'invio di segnalazioni qualificate	320.987,65	27%	86.666,67

all'Agenzia delle Entrate nell'ambito della compartecipazione dei tributi erariali: quota variabile			
Attività finalizzata all'invio di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate nell'ambito della compartecipazione dei tributi erariali: quota fissa		7.000	7.000
TOTALE	460.987,65		135.666,67

- ATTIVITA' DI DI PEREQUAZIONE CATASTALE: **30%**
- ATTIVITA' DI COMPARTICIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI:
 - **7.000,00 €** iva esclusa , costo di attivazione del servizio;
 - **27,00%** della quota attribuita al Comune in relazione alle maggiori somme relative a tributi statali riscosse anche a titolo non definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate e dei maggiori contributi/interessi riscossi.

Il corrispettivo contrattuale determinato dall'esito della gara è definitivo e vincolante per le parti. Ai fini della liquidazione del compenso previsto, calcolato sulle riscossioni effettive come previsto dalle norme del presente appalto, la società aggiudicatrice dovrà emettere fattura a cadenza trimestrale.

Le fatture, debitamente vistate dal Responsabile del Servizio per la regolarità della prestazione, verranno pagate entro trenta giorni dalla data di presentazione.

Art. 6. Obblighi della stazione appaltante

Il Comune per il corretto svolgimento delle attività e del giusto riconoscimento di quanto eseguito dal soggetto aggiudicatario rispetterà quanto sotto riportato:

- metterà a disposizione del soggetto aggiudicatario tutte le proprie banche dati digitali e cartacee che si dovessero rendere necessarie per il corretto svolgimento delle attività;
- identificherà all'interno del Comune un soggetto responsabile dei rapporti con il soggetto aggiudicatario;
- si impegnerà a versare gli importi concordati e determinati (oltre IVA di legge), entro 30 giorni dalla data di spedizione della fattura. In caso di ritardo nei pagamenti il Comune sarà tenuto al versamento degli interessi di mora di cui al Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231 e sue modifiche come da Decreto Legislativo 9.11.2012 n. 192;

L'Ente garantisce la sicurezza dei dipendenti della Società operativi presso gli uffici comunali, dichiarando di osservare le norme di cui al D.Lgs. 81/2008. L'Ente si impegna a fornire alla Società le informazioni relative ai rischi specifici riguardo le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In particolare, l'Ente fornisce le informazioni relative alla propria valutazione dei rischi, ai piani di evacuazione e di emergenza.

Art. 7. Obblighi dell'operatore economico

Il Soggetto aggiudicatario dovrà svolgere le seguenti attività:

- ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE
 - Dovranno essere oggetto di indagine gli immobili:
 - oggetto di intervento edilizio non dichiarato (Art. 1 comma 336, L.311/2004);
 - oggetto di recente dichiarazione catastale con rendite non congrue (Art. 34 quinquies L.80/2006);

- con classamento non aggiornato ovvero palesemente non congruo;
 - oggetto di errori non sostanziali (Contact Center);
 - oggetto di palese errore materiale (Circolare Direzione dell'Agenzia del territorio prot.73809 n.11/2005);
 - o Dovranno essere seguite tutte le pratiche catastali avviate durante la vigenza contrattuale anche dopo la scadenza del contratto.
 - o Dovrà essere organizzato un servizio di sportello, su appuntamento, per i contribuenti proprietari degli immobili oggetto di verifica;
- **COMPARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ERARIALE**
- o aprire un canale relazionale con gli operatori dell'Agenzia delle Entrate;
 - o definire una convenzione per lo scambio delle informazioni;
 - o attivare i canali telematici per la trasmissione dei dati;
 - o costruire una banca dati che consenta la raccolta delle informazioni utilizzate dall'Agenzia delle Entrate;
 - o incrociare le informazioni utilizzate dall'Agenzia delle Entrate con gli archivi già esistenti presso il Comune, per istruire le "segnalazioni qualificate";
 - o monitorare le segnalazioni trasmesse e verificare i trasferimenti da parte dell'erario.
- Tale servizio dovrà essere svolto con l'ausilio di un proprio software o piattaforma di gestione.

Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì impegnarsi;

- ad individuare un proprio referente interno, incaricato di tenere costantemente i contatti col Settore delle Entrate del Comune;
- alla riservatezza ed al segreto d'ufficio. Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato comunque venute a conoscenza del personale della società affidataria, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle informazioni (Legge 196/03 e successive integrazioni), non dovranno essere comunicate o divulgate a terzi, né potranno essere utilizzate da parte del medesimo, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato. A tale proposito è obbligo comunicare all'Amministrazione Comunale, il nominativo del responsabile per il trattamento dei dati. L'inosservanza di questa norma, in caso di accertata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della Società, l'obbligo per la stessa di allontanare immediatamente l'operatore che è venuto meno al divieto, e di perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi, preavvertendo l'Amministrazione Comunale. La società aggiudicataria manleva nel più ampio dei modi l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall'attività svolta e comunque in connessione con la medesima;
- al pagamento di tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, ivi comprese tutte le spese contrattuali;
- ad organizzare l'attività mantenendo i disposti previsti dall'art. 112 del D.lgs. 50/2016;
- ad utilizzare, per lo svolgimento dei servizi, personale idoneo all'espletamento degli stessi. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra l'affidatario ed il personale da questi assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale se non previsto da disposizioni di legge. Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà esclusivamente responsabile l'affidatario;
- ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro previste dalla normativa, siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, o dagli eventuali accordi integrativi relativi alla località in cui si svolgono i lavori; a rispettare le norme e procedure previste dalla legge ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato ed in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute sul luogo di lavoro;

- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel progetto tecnico proposto in fase di gara con piena autonomia organizzativa e gestionale;
- a trasmettere annualmente all'Ente una relazione sull'attività sociale;
- ad attenersi a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008. E' tenuto ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza, e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono a suo carico gli obblighi e gli oneri in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali. E' responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate, nonché dell'adozione di misure e cautele antinfortunistiche necessarie nell'esecuzione del servizio.
- ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR.

La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, sopra richiamati, nonché ogni violazione connessa agli obblighi legati al rispetto della privacy, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 8. Cauzione definitiva

All'atto della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di Iva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, in contanti o in titoli del debito pubblico o mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia, nella quale deve risultare:

- il periodo di validità del contratto, a cui la garanzia si riferisce;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Mantova.

In caso di Rti/consorzi ordinari di concorrenti la polizza dovrà essere intestata alla Società capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento/consorzio e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte del Rti/consorzio ordinario. La garanzia definitiva, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto, fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale. In caso di risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Art. 9. Responsabilità

Nell'effettuazione del servizio, l'impresa aggiudicataria dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, a persone, a beni mobili ed immobili dell'Amministrazione Comunale, o comunque da quest'ultima detenuti, restando inteso che rimarrà a suo

carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

La società aggiudicataria dovrà consegnare, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, copia integrale della polizza di assicurazione relativa ai rischi di "Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera" stipulata con Compagnia Assicuratrice, debitamente autorizzata all'esercizio nel ramo danni sul territorio nazionale, ed avente il massimale unico di almeno € 2.000.000,00 (duemilioni). La polizza dovrà essere consegnata in corso di validità ed ogni modifica e/o integrazione sostanziale, dovrà essere segnalata al Comune.

L'inadempienza a tale obbligo costituirà motivo di revoca del contratto e comporterà l'incameramento della cauzione provvisoria.

La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'appalto, incluse eventuali proroghe del contratto stesso, ferma la garanzia eventualmente richiesta per i danni accaduti successivamente all'esecuzione dell'appalto in conseguenza del medesimo.

La ditta appaltatrice terrà indenne il Comune di Mantova per i danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

L'operatività o meno della copertura assicurativa stessa non esonera la ditta appaltatrice dalle responsabilità di qualunque genere, su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

La ditta aggiudicataria solleva l'Amministrazione per danni a beni dell'aggiudicatario stesso e si impegna a fare inserire nella polizza assicurativa una speciale clausola di rinuncia dell'Assicuratore al diritto di surroga (salvo solo il caso di dolo) nei confronti del Comune di Mantova e dei suoi dipendenti o collaboratori.

Art. 10. Esecuzione in danno

Considerata la particolare natura della prestazioni, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'Appaltatore, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto nel presente capitolato in materia di penali.

Art. 11. Risoluzione del contratto

Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi, sono da intendersi essenziali e pertanto, salva l'applicazione delle penali di cui al presente capitolato, ogni eventuale inadempimento può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni ulteriore formalità legale.

Oltre ai casi espressamente previsti dagli artt. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di inadempimenti del soggetto affidatario tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- b) in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del soggetto affidatario;
- c) in caso di cessione dell'attività ad altri;
- d) per interruzione non motivata del servizio;
- e) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati nei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;
- f) per inadempimenti reiterati lievi, nel corso della durata del contratto, per più di tre volte, che il Comune di Mantova giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
- g) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;

h) in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62);

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima miglior offerta fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'affidatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione comunale, salvo il risarcimento dei danni per un eventuale nuovo appalto e per tutti gli ulteriori danni subiti.

In ognuna della ipotesi sopra previste il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione comunale, la quale potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni, la decadenza dell'affidamento.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, troverà applicazione il codice civile e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 12. Recesso

E' facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, da comunicarsi all'aggiudicatario, anche per giusta causa.

La parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (convertito in legge n. 135/2012), la stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Art. 14. Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

L'appalto, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si intende risolto nel caso di fallimento della ditta aggiudicataria, salvo l'esercizio della facoltà prevista al comma 3 dell'articolo precedente.

Art. 13. Cause sopravvenute - sospensione

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., dal Direttore di esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

All'appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra.

Nel caso di sospensioni che superino la misura di $\frac{1}{4}$ del periodo di esecuzione contrattuale e comunque nei mesi successivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 107, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del codice è dovuto un risarcimento all'esecutore secondo quanto indicato all'art. 23 del Decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

Art. 14. Clausole Consip

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva, ma prima della stipulazione del contratto, emergano condizioni Consip migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura, salvo che l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Art. 15. Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse a cadenza trimestrale, distintamente per le diverse tipologie di entrata,. Le fatture trimestrali dovranno essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre cui fanno riferimento le riscossioni delle somme sottoposte ad aggio.

La liquidazione del corrispettivo (aggio e quota di attivazione) avverrà, previa verifica del regolare svolgimento del servizio, il corrispettivo sarà quello risultante dal verbale di gara e si intende onnicomprensivo di tutte le prestazioni ed oneri per la perfetta realizzazione del progetto.

L'emissione della fattura avverrà solo a seguito del buon esito delle verifiche di conformità dei servizi di cui al precedente art. 5 ed esclusivamente in formato elettronico (ex D.L. 66/2014) pena l'impossibilità di procedere al pagamento da parte dell'Amministrazione.

Ogni fattura, oltre ad ulteriori dati identificativi che verranno comunicati successivamente all'aggiudicazione definitiva, dovrà obbligatoriamente riportare il CIG8270331D8 e il Codice Univoco 0IHY0D, senza i quali l'Amministrazione non può procedere al pagamento.

Il pagamento avverrà, previa attestazione da parte del Direttore di esecuzione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, fatte salve le disponibilità di cassa.

Il saldo finale delle prestazioni eseguite avverrà successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità definitiva.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato dalla Tesoreria comunale su mandato del responsabile del servizio ragioneria comunale, nel rispetto del termine (previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D: Lgs.

192/2012) di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura inoltrata, tramite il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (ex Legge n. 244/2007, art. 1, comma 211). Tale data coinciderà con quella di rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio.

Ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della legge di stabilità 2015 (che modifica il DPR n. 633/1972 inserendo l'art. 17-ter) l'Amministrazione è tenuta al rispetto del meccanismo detto "Split payment" per effetto del quale verserà direttamente l'IVA all'erario anziché al fornitore, che, comunque, dovrà esporla in fattura.

Art. 16. Adempimenti agli obblighi di cui alla legge 136/2010

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso il Comune di Mantova sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura di Mantova.

La predetta legge 136/2010 e s.m.i. si applica anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso gli operatori della Filiera, uno o più conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, L. 136/2010: correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, co. 7, della L. 136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare all'Amministrazione gli estremi riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisca causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti, il seguente codice identificativo gara: CIG 8270331D08.

L'appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..

Art.17. Divieto di cessione del contratto - cessione del credito

E' vietata da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune di Mantova al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Ai fini della tracciabilità, anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

Art. 18. Subappalto

In materia di subappalto si rinvia alle disposizioni dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dallo stesso articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte dei subappaltatori.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale indicati nel bando di gara.

I requisiti di carattere economico-finanziario saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il subappaltatore intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105 comma 3 lett. a) del Codice).

Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato.

Inoltre è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n.136/2010 (indicazione del CIG).

Art. 19 Servizi aggiuntivi

L'appaltatore è tenuto ad effettuare i servizi aggiuntivi eventualmente indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e ritenuti accettabili dalla Commissione Giudicatrice.

L'eventuale mancata realizzazione, in sede di esecuzione del servizio, di quanto dichiarato nell'offerta tecnica, per motivi imputabili esclusivamente all'appaltatore, potrà comportare la decadenza dell'inosservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 20. Penalità

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà all'applicazione di una penalità pari a € 200,00 (duecento) per ciascuna violazione accertata. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la ditta affidataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione medesima. Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il comune può procedere avvalendosi della cauzione prestata dall'affidatario.

Art. 21. Controlli e ispezioni

Nella gestione del servizio l'affidatario opera in modo coordinato con gli Uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze. Il servizio Tributi cura i rapporti con l'affidatario, svolgendo una funzione di indirizzo, e sovrintende sulla gestione, vigilando sulla correttezza degli adempimenti, in applicazione delle vigenti norme di legge, regolamenti e di capitolato. L'Amministrazione comunale può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni. Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo raccomandata a/r all'affidatario, che potrà rispondere entro 10 (dieci) giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Art. 22. Decadenza contratto

L'affidatario incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi:

- 1) grave inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
- 2) mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- 3) reiterati abusi o continuate irregolarità nella gestione del servizio;
- 4) fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
- 5) perdita del requisito base previsto dal d.lgs. 50/2016 di mantenimento del 30% di lavoratori con disabilità o svantaggiati.

Resta stabilito che il contratto si intende risolto senza ulteriore obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto dell'affidamento.

La decadenza dalla gestione non attribuisce al gestore alcun diritto ad indennizzo.

Art. 23. Forma e spese contrattuali

La stipulazione del contratto avverrà nella forma di scrittura privata in modalità elettronica; tutte le spese del contratto (imposta di bollo, diritti fissi e di segreteria ecc.), comprese quelle eventuali di registrazione sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 24. Disposizioni antimafia

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa, tra le altre, in via del tutto esemplificativa, le leggi: 13 settembre 1982 n. 646 e s.m.i.; 12 ottobre 1982 n. 726 e s.m.i., D. Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Art. 25. Controversie

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Mantova.

Art. 26. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Mantova.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.

È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E TEDESCHI N 12F - REGGIO EMILIA Telefono: 0522517193 E-mail: ragioneria@icarsrl.it PEC: icarsrl@interfreepec.it Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: GOLTARA SIMONA, Tel. 0376 803074

E-mail: consulenza@entilonline.it PEC: simona.goltara@mantova.pecavvocati.it

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoo@legalmail.it

Art. 26. Norme finali

Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.